



COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO "MANZONI – AUGRUSO"

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

quale candidato unico nella lista "A scuola con il sorriso" nelle consultazioni per la nomina di n° 2 componenti il Consiglio d'Istituto del 26-27/11 u.s. e, come tale, diretto interessato all'esito delle stesse, propone formale RICORSO avverso la proclamazione degli eletti decisa da codesta Commissione per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE ARTT. 27 e 28 O.M. 215/91 in combinato disposto con art. 39 D.P.R. 570/60 - nullità delle consultazioni

Ai sensi dell'art. 27 O.M. 215/91 la Commissione Elettorale, sulla base delle comunicazioni fornite dai Direttori didattici e Presidi, forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori. I suddetti elenchi sono depositati in segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e del deposito viene dato avviso mediante affissione all'albo d'Istituto.

Avverso l'erronea compilazione dei suddetti elenchi è ammesso ricorso da parte degli interessati entro 5 gg dall'affissione all'albo e gli elenchi definitivi rimessi ai seggi.

Da un semplice confronto tra gli elenchi definitivi depositati dalla Commissione e quelli in uso al seggio risulta palese la violazione degli artt. 27-28 O.M. 215/91 in combinato disposto con l'art. 39 D.P.R. 570/60 applicato in via analogica, atteso che, senza che sia stato depositato alcun ricorso e senza alcuna decisione in merito da parte di codesta Commissione, l'elenco degli elettori della classe 3 A Primaria "Pietà" risulta essere difforme rispetto a quello approvato e depositato attraverso l'aggiunta di un nominativo autorizzata non si sa bene da chi.

In considerazione del fatto che il sottoscritto risulta estromesso per un singolo voto va da sé che la presenza della suddetta violazione comporti la nullità dell'intera consultazione con conseguente illegittimità del verbale di sezione e del verbale di proclamazione degli eletti.

2. VIOLAZIONE ART. 36 O.M. 215/91 in combinato disposto con gli artt. 47, 48 e 69 D.P.R. 570/60

Le schede utilizzate per la consultazione non risultano essere conformi al dettato normativo atteso che manca, sulla facciata interna della scheda elettorale la dicitura prevista dal comma 3 dell'art. 36 "elezioni del consiglio di circolo o istituto" ma ciò che risulta essere ancor, se possibile, più grave e che determina l'invalidità dell'intera consultazione consiste nella circostanza che, in violazione del comma 5 del medesimo articolo 36 in combinato disposto con gli artt. 47, 48 e 69 D.P.R. 570/60 applicati in via analogica dall'esame delle 179 schede scrutinate ben TRE non risultano essere vidimate e TUTTE votate in favore delle lista n° 2, ne consegue che le stesse DEVONO essere dichiarate nulle e come tali non possono essere utilizzate ai fini del computo dei voti di lista con rideterminazione dei quozienti e successivo annullamento sia del verbale di seggio che del verbale di proclamazione degli eletti.

A tutto ciò devesi aggiungere che non viene specificato il numero delle schede consegnate alla Sezione e manca, altresì, l'indicazione sia del numero delle schede da autenticare che di quelle effettivamente autenticate non sarebbe quindi possibile stabilire con assoluta certezza che nessuna scheda non utilizzata risulti al conteggio tanto più che non risulta alcuna attestazione di corrispondenza del numero delle schede consegnate e restituite.



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO

C.F. 82006260796 C.M. CZIC863005

A11776C - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO

Prot. 0005912/E del 02/12/2023 12:37 II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione

3. NULLITA' DELLE CONSULTAZIONI – violazione art. 68 comma 6 D.P.R. 570/60

Le consultazioni sono viepiù nulle anche e soprattutto in considerazione della circostanza che su 180 votanti risultano SOLO **179** schede una delle quali come confermato dal verbale delle operazioni di scrutinio, risulta mancante. Non v'è, pertanto, corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e schede scrutinate in aperta violazione dell'art. 68 comma 6 D.P.R. 570/60 e, poiché il sottoscritto non ha raggiunto il quoziente per un solo voto è palese l'illegittimità delle operazioni elettorali che DEVONO essere ANNULLATE.

Tanto premesso si

CHIEDE

Che codesta Commissione elettorale Voglia, in accoglimento del ricorso che precede, in via preliminare revocare la proclamazione degli eletti.

Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di seggio e conseguentemente disporre il rinnovo delle consultazioni elettorali per i gravi motivi esposti in narrativa; in via gradata disporre l'annullamento delle schede non vidimate e conseguentemente proclamare l'elezione del sottoscritto in virtù del quoziente così come rideterminato;

con espressa riserva di adire, in caso di esito negativo, la competente A.G. nelle sedi che saranno ritenute più opportune.

Lamezia Terme 1 dicembre 2023